



COMUNE DI VILLA D'ADDA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO DISCIPLINA
DEI CONTRATTI

Uffici: Via del Borgo, 1 - Telefono (035) 791.158 - Telefax (035) 794.657
Codice Fiscale 0061 6720 165 - CCP 12199246 - CAP. 24030

ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento disciplina i contratti del Comune dai quali derivi un'entrata o una spesa.

ARTICOLO 2

1. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni, appalti e concessioni di opere e/o servizi dovranno, di regola, essere aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti o degli altri procedimenti concorsuali previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e/o dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

2. I contratti relativi alle altre figure negoziali legislativamente definite e disciplinate dal Codice Civile, in particolare il trasporto e il mutuo, dovranno essere aggiudicati, ove possibile, con le forme stabilite dal comma precedente.

3. E' possibile ricorrere al sistema della contrattazione della trattativa privata o della procedura negoziata, secondo la disciplina delle leggi dello Stato o delle norme comunitarie.

4. La trattativa privata è considerata sistema normale di contrattazione per tutti i contratti di valore inferiore a 100 milioni di lire, salvo diversa apposita disciplina dettata da leggi regionali, statali o comunitarie.

ARTICOLO 3

1. Per tutti i contratti relativi alle opere pubbliche si applica il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

ARTICOLO 4

ABROGATO CON D.C. 52/93

1. I contratti relativi all'affidamento in appalto o in concessione dei servizi pubblici debbono contenere le norme stabilite nell'art. 265 del Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

2. Per l'affidamento dei servizi di riscossione, come affissioni e pubblicità trasporti funebri, autolinea, esercizio impianto elettrico per lampade al cimitero, il contratto dovrà contenere le clausole seguenti:

a) dovrà illustrarsi nel modo più completo possibile l'oggetto del contratto;

b) dovrà essere determinato il tempo della prestazione e precisato che, per i contratti di durata, sarà richiesto preavviso prima della scadenza;

c) il rinnovo tacito dei contratti sarà di regola escluso.

d) dovrà essere indicato il canone contrattuale o, comunque, il corrispettivo della prestazione e precisarsi, in caso di aggio, se si vuole un minimo garantito.

e) la revisione dei prezzi, ai sensi del quinto comma dell'art. 36 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituirà la regola.

f) dovrà essere regolamentato il pagamento del canone e prevista l'applicazione della mora in caso di ritardo;

g) si farà espressa menzione dell'avvenuta costituzione della cauzione e garanzia degli impegni assunti con il contratto, nonché del vincolo fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;

h) ogni cura sarà posta per descrivere il più minutamente e particolareggiatamente possibile la disciplina del servizio. Programma di esercizio e compiti dell'impresa dovranno ricevere adeguata disciplina. Il Comune potrà riservarsi la determinazione degli orari di svolgimento del servizio e del numero degli addetti per l'effettuazione del servizio medesimo. In ogni caso dovrà essere prescritto che il Comune avrà il controllo sulla potenzialità degli impianti e l'imprenditore avrà l'obbligo di adeguarla alle esigenze di sviluppo in relazione all'eventuale espansione della domanda;

i) si dovrà stabilire se le spese d'esercizio e quali di queste, nonché di locali, attrezzi, stampati, imposta, luce, telefono, riscaldamento, ecc., sono a carico del contraente privato;

l) verranno determinati orari e tariffe, riservando alla competenza della Giunta Comunale la fissazione e ogni eventuale variazione che potrà convenirsi di concordare con il privato;

m) si dovrà stabilire che l'Amministrazione potrà in qualunque tempo effettuare ispezioni e controlli;

n) rigorosamente determinati saranno i modi e i tempi dei rendiconti. L'affidatario del servizio dovrà obbligarsi a fornire tutte le statistiche e tutti i dati che l'Amministrazione riterrà dovergli chiedere;

o) sarà regolato l'ordinamento degli Uffici;

p) dovranno definirsi i doveri del personale e gli obblighi dell'affidatario del servizio in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, fatta salva la normativa di cui all'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'art. 18 - settimo comma - della Legge 19 marzo 1990, n. 55. Dovranno pure prevedersi le modalità per il trattamento economico del personale di nomina comunale che passa alle dipendenze dell'imprenditore privato;

q) dovranno stabilirsi le modalità per i rimborsi di indebite riscossioni;

r) dovrà essere disciplinata la decisione delle controversie fra utenti e affidatario del servizio e fra quest'ultimo e l'Amministrazione, dei ricorsi dei cittadini e delle contravvenzioni;

s) in materia di infortuni e danni dovranno regolamentarsi responsabilità e risarcimenti, tenendo presente, tuttavia, che il contratto non ha carattere aleatorio, ma commutativo;

t) si dovranno stabilire le penalità per le infrazioni e le modalità di applicazione;

u) sarà di regola vietato il subappalto che, in ogni caso, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

ARTICOLO 5

1. Spetta al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'affidamento in concessione di attività o servizi mediante convenzione, ai sensi della lettera f) dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando, però, l'attività o il servizio è affidato in appalto o, comunque, riguarda solo l'attività materiale inerente al servizio e senza l'instaurazione di rapporti diretti tra l'impresa privata assuntrice e gli utenti destinatari del servizio medesimo competente, a deliberare sarà la Giunta Comunale.

ARTICOLO 6

1. I contratti relativi alla compravendita di immobili saranno stipulati per atto pubblico, ancorchè seguiti per trattativa privata. Il rogito sarà effettuato, ove possibile, per mano del Segretario Comunale.

2. Gli acquisti e le somministrazioni di valore fino a 100 milioni potranno essere effettuati per trattativa privata e stipulati per scrittura privata.

3. La vendita degli oggetti fuori uso, derrate, strumenti e simili dovrà essere fatta sempre per pubblico incanto.

4. I contratti relativi agli affitti indipendentemente dal loro valore. La Giunta Municipale può decidere di scegliere il sistema del pubblico incanto o della licitazione privata per gli affitti di particolare importanza o valore.

ARTICOLO 7

Abrogatio 1° comma DL 51/96

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, che per la loro natura non sono suscettibili di assoggettamento ai procedimenti di gara e debbono per legge essere trascritti, seguiranno le prescrizioni generali o speciali, a seconda dei casi, delle deliberazioni del Consiglio Comunale in linea generale di massima in ordine all'indirizzo e al programma di piano territoriale e urbanistico.

2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alla opera di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli atti unilaterali d'obbligo e altri simili atti soggetti a trascrizione, saranno rogati a sensi di legge.

ARTICOLO 8

1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti saranno attuate da parte e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, secondo le direttive degli organi elettivi di governo del Comune articolate nella forme dei provvedimenti tipici dei rispettivi organi.

ARTICOLO 9

1. Il Segretario Comunale avrà cura che venga effettuato l'affidamento della prestazione contrattuale e la cura dell'affare amministrativo, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno. In particolare entro l'ambito delle direttive della deliberazione a contrattare adottata dalla Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Segretario Comunale stesso curerà, sotto la sua responsabilità, che vengano effettuati i seguenti atti esecutivi del procedimento concorsuale e di affidamento dell'opera o del servizio:

- avvisi d'asta, avvisi e bandi di gara: predisposizione degli avvisi mediante dettagliata articolazione delle clausole regolatrici della partecipazione alla gara e comunque in osservanza della normativa vigente in materia;

- lettere di invito: predisposizione del testo della lettera d'invito, sulla base dell'avviso o del bando di gara;

- scheda segreta: formazione della scheda segreta dalla Amministrazione nei meccanismi concorsuali che per legge la prevedono con la collaborazione del Tecnico Comunale e del Sindaco;

- cauzione: determinazione della misura della cauzione. Accertamento dell'idoneità e accettazione della cauzione. Determinazione dello sconto sul prezzo di aggiudicazione, in relazione al livello dei tassi bancari, per l'esonero dal versamento della cauzione medesima. Nulla osta ai fini dello svincolo dalle cauzioni suddette;

- rapporti tra i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;

- rapporti con gli Enti di assistenza, previdenza e contro gli infortuni sul lavoro, nonché con la Cassa Edile; - attestazioni per l'anticipazione del corrispettivo all'appaltatore e sulle altre notizie riguardanti l'appalto o la concessione e il mutuo;

- pubblicazione del notiziario degli appalti e scelta dei quotidiani.

ARTICOLO 10

1. Alla Giunta Comunale è riservata la decisione in ordine alla forcella per la determinazione del numero delle imprese da invitare alle gare e i criteri che l'Amministrazione intenda adottare per la scelta delle imprese candidate.

2. La formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla licitazione, alla gara per l'appalto-concorso, nella procedura ristretta e in quella negoziata, ove previsto, è riservata alla competenza della Giunta Comunale.

3. L'esclusione delle imprese che avessero chiesto di partecipare alla gara per licitazione privata per l'appalto di opere pubbliche ai sensi della Legge 2 febbraio 1973, n. 14, è riservata alla Giunta Comunale. Appartiene altresì alla Giunta Comunale l'esclusione dall'invito ai sensi dell'art. 23 della Direttiva Comunitaria 18 luglio 1989, n. 470.

4. L'esclusione dalla gara, nella seduta di celebrazione della medesima, per irregolarità o incompetenza della documentazione o

dell'offerta e per qualsiasi altro motivo attinente all'offerta del candidato invitato, spetta, con decisione motivata, a chi presiede la gara stessa a norma di legge.

ARTICOLO 11

1. I contratti del Comune saranno di regola stipulati dai dirigenti qualora esistano e, in mancanza dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, e saranno rogati nella forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale, salvo quelli per i quali la legge espressamente prevede il rogito per mano del notaio.

2. Oltre al Segretario o al reggente o supplente incaricato formalmente dal Prefetto o dal Ministro dell'Interno, secondo le rispettive competenze, nessun altro funzionario del Comune ha competenza, in loro sostituzione, a rogare i contratti dell'Ente.

3. Quando il Sindaco o il contraente privato ne facciano richiesta, i contratti possono essere affidati al rogito del notaio.

4. La forma della scrittura privata è ammessa nei limiti previsti dalla legge sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, solo per i contratti seguiti per trattativa privata o per procedura negoziata.

ARTICOLO 12

1. Spetta alla Giunta Comunale correggere le operazioni di gara, in presenza di evidenti errori materiali.

ARTICOLO 13

1. In tutti i contratti dovrà stabilirsi che il contraente privato dovrà eleggere domicilio nel Comune.

2. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo del Messo Comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È fatta salva la notificazione per Ufficiale Giudiziario nei casi espressamente previsti dalla Legge.

ARTICOLO 14

1. Gli atti di gestione nella conduzione della pratica amministrativa relativa alla prestazione dedotta nel contratto spettano ai Responsabili del Servizio, sotto la responsabilità del Segretario Comunale.

2. All'organo di governo del Comune, Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Sindaco, secondo le rispettive competenze, spettano i poteri di indirizzo e controllo.

3. Sono fatti salvi gli atti portati ad esecuzione i quali hanno già dispiegato i loro effetti. Degli atti illegittimi risponderà sempre chi li ha adottati.

4. Qualunque modifica o annullamento disposti dagli organi di governo del Comune per motivi di opportunità, secondo un discrezionale apprezzamento del pubblico interesse, sarà eseguito dal funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio dietro ordine scritto firmato dal Sindaco.

ARTICOLO 15

1. La disciplina della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è quella stabilita dalle norme del Regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, richiamate dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla norma del Regolamento Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, mantanute in vigore dall'art. 64 della su citata Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto.

4. Ogni qualvolta possibile, dovrà essere richiesta al privata contraente la stipula di una garanzia fidejussoria per il puntuale adempimento della prestazione. La garanzia dovrà concernere il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che derivassero al Comune per portare altrimenti a compimento l'esecuzione dell'opera o del servizio o, comunque, conseguire altrimenti quanto forma oggetto della prestazione dedotta in contratto.

ARTICOLO 16

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti dalla deliberazione di cui all'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nei limiti dalle prescrizioni compatibili.

2. Sarà consentito all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intendesse subappaltare.

ARTICOLO 17

1. E' fatto divieto il subcontratto, ai sensi dell'allegato F) dell'art. 339 della Legge 20 marzo 1985, n. 2248, e dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Non sono considerati subappalti le forniture di materie prime, lavorate e semilavorate occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera, che non rientrano nel suo ciclo produttivo,

le forniture in opera e le installazioni di manufatti vari (lettera f) - Cat. V - della Tabella approvata con G.M. 25 febbraio 1982, n. 770), i marmi lapidei (Lettera f) - n. 2 - Cat. V), i vetri e le applicazioni vetrarie in genere (Lettera f) - n. 3 - Cat. V), le installazioni di cartelli segnalatici e di sicurezza stradale (Cat. VII), gli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario (Lettera c) - Cat. IX).

ARTICOLO 18

1. Il contratto d'appalto o la concessione di opere e servizi pubblica quello di pubbliche forniture non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Non sarà considerata cessione di contratto la trasformazione della fisionomia giuridica dell'impresa quando con la modifica non cambiano le persone fisiche dell'impresa trasformata.

ARTICOLO 19

1. L'inadempimento contrattuale del privato contraente verrà esaminato dalla Giunta Comunale in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.

2. Nei contratti di durata gli inadempimenti di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni della prestazione, verranno valutati dalla Giunta Comunale, la quale adotterà i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.

3. Nei contratti verrà stabilito che l'applicazione delle penalità, nei casi previsti nella pattuizione tra le parti, è affidata al Funzionario preposto all'Ufficio o al Servizio.

ARTICOLO 20

1. Nei contratti d'appalto sarà stipulata la clausola che quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo, l'Amministrazione avrà il diritto di recedere dal contratto.